



PG ALBO 01

PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

Revisione 03

20.05.2019

Pag. 1 di 13

## PG ALBO 01 – PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

Data di emissione	N° di revisione	Descrizione della revisione
12/04/2017	00	Prima emissione
20/05/2017	01	Aggiornato con D. Lgs. 56/17 Correttivo del Codice degli appalti
08/11/2017	02	Modifica derivante dalla riorganizzazione aziendale deliberata dal CdA con del. 90 del 7 agosto 2017 ed aggiustamenti di carattere operativo finalizzati alla gestione operativa dell'albo da costituire
20/05/2019	03	Modifica approvata dal CdA con delib. n. 65 del 20/05/2019: modificato art.16, commi 3 e 5, aggiunto comma 3.bis; abrogato art. 17 e l'allegato in esso citato; modificato art. 15, comma 1, lettera g) e aggiunto commi 5 e 6.

### Verifica ed approvazione

DOCUMENTO VERIFICATO DA:	DOCUMENTO APPROVATO DA:
Direzione Generale – Direzione Legale	CdA – deliberazione n. 28 del 12/04/2017
Presidente	Determina del Presidente n. 5 del 8/11/2017
Direzione Legale	CdA – deliberazione n. 65 del 20/05/2019

### Lista di distribuzione

Documento distribuito oltre che a tutte le Unità organizzative in via informatica in sola lettura a:

Codice identificativo del documento	Unità Organizzative	Firma



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 2 di 13

### **1. Scopo del documento**

La procedura rappresenta il Regolamento aziendale con il quale, nell'ambito del sw aziendale dei Fornitori (Neta), viene disciplinata l'istituzione e la gestione di elenchi aperti di Operatori Economici, opportunamente qualificati, da interpellare per le procedure compresi gli affidamenti diretti, sia nei Settori Ordinari sia Speciali, nei limiti imposti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e nel rispetto delle procedure gestionali PG APP 01 e PG APP 02.

La procedura è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

### **2. Campo di applicazione della procedura**

La procedura riguarda l'inserimento negli elenchi degli Operatori Economici previsti dal D.Lgs. 50/2016 ai quali possono essere affidati appalti di lavori, forniture e servizi.

### **3. Definizioni**

- **Regolamento:** la presente procedura;
- **Codice:** Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016);
- **Fornitore:** l'Operatore Economico che può risultare inserito negli elenchi e che riveste la carica di appaltatore;
- **Operatore Economico:** l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi (definizione del Codice);
- **VENDOR LIST:** sezione del sw aziendale dei Fornitori che accoglie l'elenco degli Operatori Economici in essa iscritti e che rappresentano i potenziali Fornitori della VUS SPA.

### **4. Responsabilità**

I responsabili per l'applicazione della presente procedura sono i Direttori, il Gestore Indipendente, gli Amministratori, i Dirigenti, i Responsabili e gli addetti delle unità organizzative interessate all'affidamento di ciascun contratto.

I responsabili della tenuta e gestione dell'elenco degli Operatori Economici di cui alla presente procedura è il Responsabile del Settore Appalti di Lavori e Approvvigionamenti per forniture e servizi.

### **5. Riferimenti**

5.1 Documenti aziendali:

- PG INV 01 (procedura gestionale "Processo Investimenti");
- PG APP 01 e PG APP 02 (procedure gestionali per lavori, forniture e servizi, dei settori Ordinari e dei settori Speciali);

5.2 Moduli collegati:

- ~~MOD PG ALBO 01 01 (Grado di affidabilità del Fornitore);~~ **ABROGATO con l'art. 17**

5.3 Normativa:

- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016);
- TIUF (allegato "A" DEL. AEEGSI n. 296/2015/R/COM)



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 3 di 13

## INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’ELENCO.....	4
ART. 2 – CATEGORIE DEI LAVORI.....	4
ART. 3 – TIPOLOGIE E CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	4
ART. 4 – CATEGORIE DI SERVIZI E FORNITURE.....	5
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE.....	5
ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI.....	5
ART. 7 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI.....	6
ART. 8 – REQUISITI PER I PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITURE.....	6
ART. 9 – AVVISO DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI, PUBBLICITÀ, DURATA.....	7
ART. 10 – AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI – VARIAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	8
ART. 11 – DOMANDE DI ISCRIZIONE.....	9
ART. 12 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI.....	9
ART. 13 – ACCERTAMENTI D’UFFICIO.....	10
ART. 14 – VARIAZIONI E REVISIONI ALLE ISCRIZIONI.....	10
ART. 15 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO – PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE.....	10
ART. 16 – UTILIZZO DELL’ELENCO, ROTAZIONE, INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.....	11
ART. 17 – GRADO DI AFFIDABILITÀ DEL FORNITORE.....	13
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE.....	13



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 4 di 13

### **Art. 1 – Istituzione e finalità dell'elenco.**

1. Al fine di conseguire maggiore trasparenza ed efficacia nelle procedure di scelta del contraente, nell'ambito del sw aziendale dei Fornitori sono istituiti gli elenchi aperti di Operatori Economici qualificati sia dal punto di vista morale sia per capacità economica-finanziaria e per specializzazione, nell'ambito dei quali VUS SPA individua i soggetti da interpellare per le procedure negoziate di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) per i settori ordinari e di cui al comma 8 di tale articolo per i settori speciali, nonché di cui ai Regolamenti PG APP 01 (per settori ordinari) e PG APP 02 (per settori speciali).

2. Il sw aziendale dei Fornitori è diviso in più sezioni (VENDOR LIST) destinate ad accogliere l'elenco degli Operatori Economici in esse iscritti: una è riservata agli Operatori Economici qualificati per l'esecuzione dei lavori pubblici; una è riservata agli Operatori Economici qualificati per l'esecuzione dei servizi tecnici dell'Ingegneria e Architettura; un'altra è riservata agli Operatori Economici qualificati per l'esecuzione di servizi diversi dai servizi tecnici e per l'esecuzione delle forniture.

3. L'utilizzo degli elenchi avverrà in conformità ai regolamenti aziendali PG APP 01 E PG APP 02 che regolamentano rispettivamente le procedure di affidamento sotto le soglie comunitarie, dei settori ordinari e dei settori speciali.

4. Ogni elenco è di tipo "aperto" in quanto verrà aggiornato periodicamente consentendo così agli Operatori Economici interessati di presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

5. L'iscrizione di un Operatore Economico nell'elenco non costituisce titolo per l'affidamento dei lavori servizi e forniture o dell'incarico professionale ma mera condizione per la valutazione dell'idoneità dell'iscritto in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto da affidare. L'istanza di iscrizione nell'elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'appalto. Nessun compenso o rimborso, a qualsiasi titolo, può essere vantato dagli Operatori Economici per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco.

### **Art. 2 – Categorie dei lavori.**

1. Nell'elenco sono inseriti gli Operatori Economici che risultano idonei alla sola esecuzione oppure alla progettazione ed esecuzione delle categorie SOA che la Valle Umbra Servizi indicherà di volta in volta nell'avviso pubblico con il quale si istituisce la formazione dell'elenco, previa verifica, con tutti i settori aziendali, delle categorie che saranno necessarie.

### **Art. 3 – Tipologie e categorie delle prestazioni professionali.**

1. Nell'elenco sono inseriti gli Operatori Economici che risultano idonei all'esecuzione delle prestazioni professionali per i servizi tecnici che la Valle Umbra Servizi indicherà di volta in volta nell'avviso pubblico con il quale si istituisce la formazione dell'elenco, previa verifica, con tutti i settori aziendali, delle categorie riferite alle vigenti tariffe professionali che saranno necessarie. Le prestazioni professionali che possono essere oggetto dell'istituzione dell'elenco sono:

- 1.a) incarichi di progettazione di fattibilità, progettazione definitiva, progettazione esecutiva;
- 1.b) direzione lavori, misure e contabilità;
- 1.c) coordinamento per la sicurezza;
- 1.d) collaudo tecnico-amministrativo;
- 1.e) collaudo statico;



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 5 di 13

- 1.f) prestazioni geologiche;
- 1.g) altre attività tecnico-amministrative, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
- calcoli statici/strutturali;
  - redazione studi di fattibilità;
  - assistenza di cantiere;
  - prestazioni per la verifica dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
  - sorveglianza archeologica; verifica preventiva dell'interesse archeologico
  - incarichi topografici (rilievi piano altimetrici, frazionamento terreni ai fini catastali, accatastamenti, ecc.);
  - determinazione delle indennità di esproprio/servitù;
  - pratiche per prevenzioni incendi;
  - redazione di studi e indagini di particolare natura e specializzazione.

**Art. 4 – Categorie di servizi e forniture.**

1. Nell'elenco sono inseriti gli operatori economici che risultano idonei all'esecuzione delle categorie di servizi e di forniture che la Valle Umbra Servizi indicherà di volta in volta nell'avviso pubblico con il quale si istituisce la formazione dell'elenco, previa verifica, con tutti i settori aziendali, dei beni e servizi che saranno necessari.

**Art. 5 – Soggetti ammessi all'iscrizione.**

1. Per l'iscrizione degli Operatori Economici idonei all'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, co. 2 lett. a), b) e c), nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Per l'iscrizione degli Operatori Economici idonei all'affidamento dei servizi tecnici, possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in forma singola, nonché i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

3. Ciascun soggetto che presenterà l'istanza di iscrizione può comparire, singolarmente, in una sola istanza a pena di inammissibilità della stessa.

**Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione delle imprese esecutrici di lavori.**

1. Per l'iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - b) iscrizione alla C.C.I.A.A.; nel caso di operatore economico stabilito in un altro Stato membro della U.E., è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice;
  - c) attestazione SOA per una o più delle categorie dei lavori di cui all'art. 2, per classifica idonea alla fascia per la quale si chiede l'iscrizione; l'impresa priva dell'attestazione SOA deve possedere i requisiti di qualificazione di cui all'art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 che consentono l'esecuzione di lavori fino all'importo di euro 150.000; l'Operatore Economico stabilito in un altro Stato membro, qualora non sia in possesso dell'attestazione SOA, è ammesso a presentare istanza alle condizioni previste dal dall'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;
  - d) una referenza bancaria.

Si precisa che la finalità della presentazione della referenza bancaria è quella di fornire a Valle Umbra



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 6 di 13

Servizi informazioni da parte dell'istituto bancario, con il quale l'operatore economico intrattiene rapporti, in ordine alla capacità economica e finanziaria dello stesso. La forma è libera.

#### **Art. 7 – Requisiti per l'iscrizione dei professionisti tecnici**

1. Per l'iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prevista; nel caso di operatore economico stabilito in un altro Stato membro della U.E., è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato membro;
  - c) iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti stabiliti in altro Stato membro della U.E. secondo la legislazione vigente nel rispettivo Paese;
  - d) possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 limitatamente alle prestazioni per il Coordinamento della Sicurezza;
  - e) capacità tecnica e professionale dimostrata mediante curriculum riferito agli incarichi svolti massimo nel decennio precedente, riferiti a ciascuna tipologia di prestazione professionale alla quale si chiede l'iscrizione, suddivisa per categoria riferita alle vigenti tariffe professionali, la cui somma (dei relativi fatturati) dovrà corrispondere ad un importo complessivo pari almeno all'importo massimo della fascia per la quale si chiede l'iscrizione;
  - f) limitatamente agli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, possono presentare istanza i soggetti in possesso delle lauree in ingegneria, in architettura, nonché limitatamente ad un solo componente della eventuale commissione di collaudo, i soggetti in possesso delle lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, tutti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo professionale;
  - g) limitatamente agli incarichi di collaudo statico, possono presentare istanza i soggetti in possesso della laurea in ingegneria o in architettura, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo professionale;
  - h) iscrizione in particolari elenchi istituiti da normative speciali necessaria per l'esercizio della prestazione professionale;
  - i) una referenza bancaria.

Si precisa che la finalità della presentazione della referenza bancaria è quella di fornire a Valle Umbra Servizi informazioni da parte dell'istituto bancario, con il quale l'operatore economico intrattiene rapporti, in ordine alla capacità economica e finanziaria dello stesso. La forma è libera.

#### **Art. 8 – Requisiti richiesti per i prestatori di servizi e forniture sia per i settori ordinari (igiene urbana) che speciali (gas e servizio idrico integrato)**

##### **A) Requisiti di ordine generale**

Sono ammessi all'elenco gli operatori che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**B) Iscrizione CCIAA** (registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o in altri registri la cui iscrizione sia obbligatoriamente prevista per legge per attività analoghe a quelle per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice.

**C) Requisiti relativi alla capacità economica – finanziaria** attraverso idonea referenza bancaria. L'idonea referenza bancaria è comprovata con dichiarazione di un istituto di credito operante negli



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 7 di 13

stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Si precisa che la finalità della presentazione della referenza bancaria è quella di fornire a Valle Umbra Servizi informazioni da parte dell'istituto bancario, con il quale l'operatore economico intrattiene rapporti, in ordine alla capacità economica e finanziaria dello stesso. La forma è libera.

**D) Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Questo requisito va dimostrato attraverso il fatturato riferito a servizi e/o forniture analoghe svolte nel quinquennio precedente la cui somma (dei relativi fatturati) dovrà corrispondere ad un importo complessivo pari almeno all'importo massimo della fascia per la quale si chiede l'iscrizione.

**Art. 9 – Avviso di istituzione dell'elenco di Operatori Economici, pubblicità, durata.**

1. Per ciascuna sezione (VENDOR LIST) in cui è diviso il sw aziendale dei Fornitori, verrà pubblicato un avviso per informare gli Operatori Economici della sua istituzione. L'avviso sarà a firma del Direttore del settore Appalti di lavori ed Approvvigionamenti di beni e servizi.

2. L'avviso pubblico relativo all'istituzione dell'elenco degli Operatori Economici dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il termine perentorio per la presentazione delle istanze di iscrizione per la formazione iniziale dell'elenco e le modalità per la presentazione delle istanze;
- l'indicazione dei requisiti e dei documenti e/o autocertificazioni da allegare alla richiesta di iscrizione e prevedere la modulistica necessaria per redigere l'istanza;
- l'elenco delle categorie dei lavori, delle tipologie delle prestazioni professionali per servizi tecnici, delle categorie merceologiche per le forniture ed i servizi, suddivisi per le seguenti fasce, per le quali si può presentare la domanda di iscrizione:

**Lavori settori ordinari e speciali:**

fascia 1) fino ad Euro 150.000,00;

fascia 2) da Euro 150.000,01 fino ad Euro 258.000,00;

fascia 3) da Euro 258.000,01 fino ad Euro 516.000,00;

fascia 4) da Euro 516.000,01 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00.

L'avviso deve prevedere per l'Operatore Economico che intende iscriversi ad una o più VENDOR LIST, la possibilità, di chiedere l'iscrizione ad una o più fasce.

**Servizi tecnici settori ordinari:**

Fascia 1) inferiore ad Euro 40.000,00;

Fascia 2) da Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00;

**Servizi tecnici settori speciali:**

Fascia 1) inferiore ad Euro 40.000,00;

Fascia 2) da Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00;

Fascia 3) da Euro 100.000,00 ed inferiore ad Euro 418.000,00.

**Servizi e forniture settori ordinari:**

Fascia 1) inferiore ad Euro 40.000,00;

Fascia 2) da Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 209.000,00;

**Servizi e forniture settori speciali:**

Fascia 1) inferiore ad Euro 40.000,00;

Fascia 2) da Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 209.000,00;

Fascia 3) da Euro 209.000,00 ed inferiore ad Euro 418.000,00.

**Qualora l'Operatore Economico non dichiari la sua volontà in tal senso, d'ufficio gli verrà assegnata solo la fascia più alta per i requisiti in suo possesso.**



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 8 di 13

3. L'avviso di cui al comma precedente viene pubblicato con le seguenti modalità:

- sulla G.U.R.I. per estratto;
- nel profilo committente della Valle Umbra Servizi;
- nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (Servizio Contratti Pubblici).
- agli albi pretori dei Comuni soci della Valle Umbra Servizi;
- per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.

4. L'avviso di cui al comma 2 resterà pubblicato nel profilo committente della Valle Umbra Servizi fino alla scadenza del triennio di validità degli elenchi di Operatori Economici, mettendo in evidenza l'ultima data utile per poter presentare l'istanza di iscrizione ai fini del sesto ed ultimo aggiornamento semestrale; ai soli fini della formazione dell'elenco iniziale, la scadenza per la presentazione delle istanze non deve essere inferiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso nella G.U.R.I.

5. L'elenco degli Operatori Economici che si formerà a seguito del pervenimento delle istanze di iscrizione, avrà durata triennale a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione dell'elenco iniziale adottato dal Direttore di riferimento.

6. Dalla data di cui al comma precedente decorrono n. 6 semestri di aggiornamento. Ogni elenco sarà utilizzato fino al termine del semestre successivo alla scadenza del sesto, dopodiché non sarà più valido fatta salva la possibilità di una sua proroga per il periodo strettamente necessario per conseguire l'operatività di un nuovo elenco.

7. Terminato il triennio di validità, l'elenco degli Operatori Economici perderà efficacia e la Valle Umbra Servizi provvederà a pubblicare un avviso per l'istituzione di un nuovo elenco.

8. Per ragioni di trasparenza la Valle Umbra Servizi provvede a pubblicare nel profilo committente gli elenchi degli Operatori Economici indicando solo il nominativo dell'Operatore Economico in ordine alfabetico; la pubblicazione verrà aggiornata semestralmente in occasione degli aggiornamenti dell'elenco.

**Art. 10 – Aggiornamento semestrale dell'elenco di Operatori Economici – Variazioni del presente Regolamento.**

1. Poiché ogni elenco è di tipo "aperto", sarà sottoposto a n. 6 aggiornamenti semestrali al fine di consentire l'inserimento di nuovi Operatori Economici.

2. In occasione di ogni aggiornamento, l'elenco degli Operatori Economici che si formerà a seguito del pervenimento delle istanze di iscrizione, verrà approvato con apposito provvedimento del Direttore di riferimento; l'approvazione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla scadenza del semestre.

3. Qualora gli Operatori Economici iscritti siano in numero insufficiente tale da non garantire un'adeguata concorrenzialità, con provvedimento motivato del Direttore/Dirigente del Settore al quale necessitano le prestazioni dell'Operatore Economico, le eventuali domande di iscrizione potranno essere esaminate ed accolte prima del primo aggiornamento utile.





PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 9 di 13

4. Al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di iscrizione in qualsiasi momento, l'avviso di cui all'articolo precedente e la modulistica utile per presentare la domanda di iscrizione, restano pubblicati nel profilo committente della Valle Umbra Servizi fino alla data di scadenza della validità triennale dell'elenco.

5. Nel caso di variazioni al presente Regolamento che producano una rilevanza esterna alla Valle Umbra Servizi, ne verrà data comunicazione agli Operatori Economici e, qualora necessario, la Valle Umbra Servizi provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso informativo.

#### **Art. 11 – Domande di iscrizione.**

1. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Valle Umbra Servizi ed allegata all'avviso di cui all'art. 9.

2. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il termine perentorio previsto dall'avviso di cui all'art. 9 e concorreranno alla formazione iniziale dell'elenco degli Operatori Economici.

3. Le domande di iscrizione che perverranno oltre il termine perentorio di cui al comma 2, saranno prese in esame per gli aggiornamenti semestrali.

4. In occasione di ogni aggiornamento semestrale dell'elenco, verranno prese in esame le domande di iscrizione che risulteranno pervenute nel corso dei sei mesi precedenti. In occasione del 1° semestre di aggiornamento verranno prese in considerazione le istanze che risulteranno pervenute dopo la scadenza del termine perentorio di cui al comma 2 ed entro la data di termine del 1° semestre che sarà individuata a seguito dell'approvazione dell'elenco iniziale.

#### **Art. 12 – Modalità di iscrizione e formazione dell'elenco di Operatori Economici.**

1. Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate al Settore Appalti di lavori e Approvvigionamenti di forniture e servizi, che procederà come segue:

- a) esame della regolarità formale e sostanziale della domanda di iscrizione; in caso di irregolarità formali della documentazione presentata potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni; **non verranno accolte le domande prive dei documenti o dichiarazioni che servono a provare il possesso dei requisiti di ammissione indicati dall'avviso pubblico;**
- b) verifica della presenza di eventuali annotazioni nel Casellario Informativo dell'ANAC che siano ostative all'iscrizione perché attestano la mancanza dei requisiti di ammissione;
- c) approvazione da parte del Direttore di riferimento dell'elenco degli Operatori Economici iscritti; solo nel caso dell'approvazione dell'elenco iniziale, questa sarà preceduta dal sorteggio previsto al comma 3 del presente articolo;
- d) comunicazione agli Operatori Economici dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.

2. Nel caso in cui la domanda di iscrizione venga rigettata, del diniego all'iscrizione verrà data comunicazione motivata all'Operatore Economico.

3. Ai fini della formazione dell'elenco iniziale, gli Operatori Economici la cui istanza risulterà regolare e pervenuta entro il termine perentorio previsto dall'avviso di cui all'art. 9, verranno iscritti nell'elenco in ordine di sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica previo avviso pubblicato con congruo anticipo sul profilo committente della Valle Umbra Servizi.

	<p style="text-align: center;"><b>PG ALBO 01</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Revisione 03</b> <b>20.05.2019</b> Pag. 10 di 13</p>

4. In occasione di ogni aggiornamento semestrale, gli Operatori Economici che presenteranno regolare istanza verranno iscritti nell'elenco in ordine di pervenimento dell'istanza secondo il numero di registrazione della corrispondenza al Protocollo aziendale e saranno aggiunti in coda agli Operatori Economici che risultano già iscritti nell'elenco.

5. Per ciascun Operatore Economico, oltre ai dati anagrafici verranno registrate nel sw aziendale, le categorie di lavori, le tipologie delle prestazioni professionali per i servizi tecnici, le categorie merceologiche per forniture e servizi e la relativa fascia di iscrizione, per le quali viene chiesta l'iscrizione.

**Art. 13 – Accertamenti d'ufficio.**

1. Verso le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti presentate dagli Operatori Economici per l'iscrizione nell'elenco, il Settore Appalti di lavori e Approvvigionamenti di forniture e servizi potrà effettuare a campione gli accertamenti d'ufficio di cui al D.P.R. n. 445/2000.

2. Nel caso in cui la Valle Umbra Servizi, a seguito degli accertamenti d'ufficio, riscontri la mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione, provvederà alla cancellazione dell'Operatore Economico dall'elenco dandone comunicazione motivata allo stesso; in caso di dichiarazione mendace, l'Ufficio Legale provvederà alla comunicazione alle Autorità competenti.

**Art. 14 – Variazioni e revisioni alle iscrizioni.**

1. Gli Operatori Economici già iscritti nell'elenco, possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione per nuove o diverse categorie di lavori o tipologie di prestazioni professionali o categorie merceologiche di forniture e servizi ammesse dall'avviso di cui all'art. 9. A tal fine l'Operatore Economico deve corredare la richiesta con la documentazione utile a comprovare il possesso dei relativi requisiti.

2. Entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento, l'Operatore Economico deve comunicare tutte le eventuali variazioni delle informazioni utili alla loro iscrizione come ad esempio la variazione della ragione sociale, dell'indirizzo, dei numeri di telefono, ecc.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 saranno esaminate quanto prima e comunque non oltre un mese dal loro pervenimento affinché i dati dell'Operatore Economico possano essere aggiornati tempestivamente.

**Art. 15 – Cause di cancellazione dall'elenco – Procedimento per la determinazione del provvedimento di cancellazione.**

1. L'Operatore Economico verrà cancellato dall'elenco nei seguenti casi:
- a) mancata accettazione dell'appalto o dell'incarico affidato;
  - b) accertata grave inadempienza contrattuale;
  - c) qualora abbia fornito informazioni e/o dichiarazioni non veritiere;
  - d) mancato mantenimento dei requisiti dichiarati e/o certificati al momento della presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco, accertato anche per il tramite delle annotazioni presenti nel Casellario Informativo dell'ANAC;
  - e) richiesta scritta inoltrata dall'Operatore Economico alla Valle Umbra Servizi;
  - f) mancata partecipazione a n. 3 procedure negoziate consecutive;

	<p style="text-align: center;"><b>PG ALBO 01</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Revisione 03</b> <b>20.05.2019</b> Pag. 11 di 13</p>

g) quando il RUP, al termine dell'esecuzione del contratto, abbia motivatamente indicato il Fornitore come inadempiente e/o inaffidabile a prescindere dalla eventuale risoluzione del contratto.

3. L'Operatore Economico cancellato dall'elenco per uno dei motivi di cui alle lettere a-b-c-f-g) del precedente comma, non può richiedere la nuova iscrizione prima di 3 anni dalla data di cancellazione.

4. Qualora si verifichi una delle cause di cancellazione previste dal comma 1, il settore Appalti di lavori e Approvvigionamenti di beni e servizi provvede alla cancellazione dall'elenco ed il provvedimento motivato, a firma del Direttore di riferimento, viene comunicato all'Operatore Economico.

5. Nel caso il fornitore sia iscritto a più classi merceologiche/categorie di opere/prestazioni professionali e si renda necessaria la sua cancellazione dalla relativa vendor list, questa dovrà avvenire esclusivamente per la classe merceologica/categoria di opere/prestazione professionale per la quale si è reso inadempiente e/o inaffidabile.

6. In riferimento al comma precedente ed ai fini della cancellazione di cui al co. 1 lett. g), il RUP/Direttore/Dirigente che sovrintendono l'esecuzione del contratto, emettono un provvedimento motivato nell'ambito dei poteri conferiti oppure una proposta motivata di cancellazione da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

**Art. 16 – Utilizzo dell'elenco, rotazione, integrazione dell'elenco degli Operatori Economici da invitare.**

1. Per ciascun appalto di lavori, forniture e servizi, per il quale si può procedere alla scelta del contraente attingendo dall'elenco come stabilito dalle procedure aziendali PG APP 01 e PG APP 02, occorre selezionare gli Operatori Economici e redigere l'elenco dei soggetti da invitare alla gara o da interpellare in caso di affidamento diretto, nel rispetto del numero indicato nei suddetti regolamenti e/o dal Codice.

2. L'elenco di cui al comma 1, viene redatto sulla base delle qualificazioni possedute dagli Operatori Economici in relazione alle caratteristiche dell'appalto di lavori, forniture e servizi, nel rispetto del principio della proporzionalità ed in modo tale da assicurare un'adeguata rotazione che, nel tempo, garantisca quanto più possibile pari accesso alle procedure negoziate compresi gli affidamenti diretti.

3. Ai sensi del comma precedente, la selezione degli Operatori Economici ai quali inoltrare la richiesta di offerta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

a) per l'appalto di lavori, mediante il criterio della rotazione progressiva tra gli Operatori Economici qualificati sulla base del possesso dei requisiti dichiarati/documentati in misura proporzionata all'importo dei lavori oggetto dell'affidamento, tenendo conto del numero degli inviti già diramati all'O.E. e rispettando la priorità rappresentata dall'ordine di iscrizione in elenco a parità di inviti; si terrà conto di qualsiasi invito diramato all'O.E., sia per procedure negoziate che per affidamenti diretti, in seno allo stesso elenco (vendor list), a prescindere dalla categoria e fascia per la quale l'operatore è iscritto;

b) per l'affidamento dei servizi tecnici, mediante il criterio della rotazione progressiva tra gli Operatori Economici qualificati sulla base del possesso dei requisiti dichiarati/documentati in



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 12 di 13

misura proporzionata al valore stimato dell'incarico oggetto dell'affidamento, tenendo conto del numero degli inviti già diramati all'O.E. e rispettando la priorità rappresentata dall'ordine di iscrizione in elenco a parità di inviti; si terrà conto di qualsiasi invito diramato all'O.E., sia per procedure negoziate che per affidamenti diretti, in seno allo stesso elenco (vendor list), a prescindere dalla prestazione professionale e fascia per la quale l'operatore è iscritto;

- c) per l'affidamento di servizi e forniture, mediante il criterio della rotazione progressiva tra gli Operatori Economici qualificati sulla base del possesso dei requisiti dichiarati/documentati in misura proporzionata al valore stimato del contratto oggetto dell'affidamento, tenendo conto del numero degli inviti già diramati all'O.E. e rispettando la priorità rappresentata dall'ordine di iscrizione in elenco a parità di inviti; si terrà conto di qualsiasi invito diramato all'O.E., sia per procedure negoziate che per affidamenti diretti, in seno allo stesso elenco (vendor list), a prescindere dalla categoria merceologica e fascia per la quale l'operatore è iscritto.

L'elenco degli Operatori Economici ai quali inoltrare la richiesta di offerta, in casi particolari adeguatamente motivati può essere determinato anche previa acquisizione di ulteriori documenti e/o dichiarazioni, oltre a quelli già in possesso della Valle Umbra Servizi, comprovanti l'esperienza acquisita per lavori, forniture e servizi analoghi.

3.bis. Circa il principio di rotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere evitato l'invito al contraente uscente e agli OO.EE. già invitati e non aggiudicatari nella precedente procedura di affidamento nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere o nella stessa prestazione professionale. E' fatto salvo il caso in cui gli OO.EE. iscritti siano pochi e pertanto vadano tutti nuovamente interpellati ad esclusione del fornitore uscente.

4. In casi particolari adeguatamente motivati, in via eccezionale è fatta salva la facoltà per Valle Umbra Servizi di prescindere dal sistema di rotazione e di invitare Operatori Economici iscritti nell'elenco purché, se già aggiudicatari di precedenti appalti, non risultino inadempienti.

5. Al fine di garantire la rotazione, nonché per monitorare il verificarsi della causa di cancellazione dall'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) del presente Regolamento, gli Uffici provvedono a registrare per ogni Operatore Economico:

a) le procedure negoziate alle quali viene invitato compresi gli affidamenti diretti;

b) se ha partecipato;

c) se è risultato aggiudicatario e la data di aggiudicazione, quest'ultima solo in capo all'affidatario.

6. Al fine di assicurare un'effettiva concorrenza, qualora nell'elenco non sia presente un numero sufficiente di Operatori Economici, oppure in occasione dell'affidamento di contratti di particolare complessità e/o con particolari caratteristiche tecniche o comunque qualora Valle Umbra Servizi lo ritenga opportuno, l'elenco degli Operatori Economici da invitare potrà essere integrato con soggetti non iscritti nell'elenco che verranno individuati ai sensi delle PG APP 01 e PG APP 02. Il ricorso all'integrazione al di fuori anche di tali procedure dovrà essere adeguatamente motivato dal Direttore o dal Dirigente che sovrintende all'esecuzione del contratto.

7. Limitatamente ai casi in cui è possibile ricorrere all'affidamento diretto ed in presenza di casi particolari adeguatamente motivati, in via eccezionale è fatta salva la facoltà per la Valle Umbra Servizi di negoziare l'affidamento del contratto con un Operatore Economico non iscritto nell'elenco. La scelta dell'Operatore Economico dovrà essere adeguatamente motivata dal Direttore o dal Dirigente che sovrintende all'esecuzione del contratto.



PG ALBO 01

**PROCEDURA GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**

**Revisione 03**

**20.05.2019**

Pag. 13 di 13

**Art. 17 – Grado di affidabilità del Fornitore. ABROGATO**

~~1. Al fine di misurare il grado di soddisfazione della Valle Umbra Servizi nei confronti dei Fornitori, al termine dell'esecuzione di ciascun contratto, su proposta del Responsabile del Procedimento, il Direttore o il Dirigente che sovrintende all'esecuzione del contratto provvede a comunicare al Settore Appalti di Lavori e Approvvigionamenti di beni e servizi il "Grado di affidabilità" affinché venga registrato in capo al Fornitore.~~

~~2. Il "Grado di affidabilità" viene determinato tramite i seguenti parametri:~~

- ~~a) competenza professionale;~~
- ~~b) rispetto impegni;~~
- ~~c) organizzazione;~~
- ~~d) collaborazione~~

~~3. Per ciascuno dei suddetti parametri viene assegnato il seguente punteggio:~~

- ~~— insufficiente — punti 1;~~
- ~~— sufficiente — punti 2;~~
- ~~— buono — punti 3;~~
- ~~— ottime — punti 4~~

~~4. Il "Grado di affidabilità" è dato dalla media del totale dei punti ottenuti dal Fornitore per ciascun contratto eseguito, arrotondata all'unità superiore quando la prima cifra decimale è pari o superiore a cinque; in caso di più contratti, il "Grado di affidabilità" viene aggiornato di volta in volta determinandolo tramite la media di tutte le valutazioni dei contratti eseguiti anch'essa arrotondata all'unità superiore. Il risultato finale è rappresentato dai valori di cui al comma precedente.~~

~~5. La misurazione del "Grado di affidabilità" avviene mediante la compilazione del modello "MOD PG ALBO 01 01" allegato alla presente procedura.~~

**Art. 18 – Tutela dei dati personali.**

1. I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, informatico o manuale da parte della Valle Umbra Servizi, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità inerenti al presente Regolamento. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Competono all'Operatore Economico i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

3. I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale della Valle Umbra Servizi coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è la Valle Umbra Servizi.

Responsabile pro-tempore del trattamento è il Presidente della Valle Umbra Servizi.

**Art. 19 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del C.d.A. e le relative modifiche/revisioni, dalla loro data.

2. Le modifiche al Regolamento introdotte in sede di revisione entrano in vigore con l'approvazione da parte del C.d.A.